CONTRIBUTO VALUTATIVO SUL PTM IN OSSERVAZIONE
L'INSOSTENIBILE PESANTEZZA DELL'IDEOLOGIA
protervia linguistica e retorica socio-ambientalista a servizio della buro-crazia

premessa

1_ LA RETROMARCIA SU SOSTITUZIONE EDILIZIA E RIGENERAZIONE URBANA

I principi informatori posti come pre-supposti dalla L. 24/17 per la nuova PIANIFICAZIONE A TUTTI I LIVELLI, qualsiasi siano poi gli strumenti, sono due:

1. RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO
2. INCENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIUSO E RIGENERAZIONE URBANA

Sul primo punto inutile dire più di tanto oramai … come tipico e coerente con la storia della nostra urbanistica, ogni idea ed ogni principio vengono tradotti operativamente in termini unicamente quantitativi, in un regolismo stupidamente numerico e democratico, mai in termini qualitativi, e gli esiti li vediamo e viviamo ogni giorno sulla nostra pelle nelle nostre città e nei nostri territori. L'incapacità di immaginare, e controllare, un BUON USO DEL SUOLO porta al becero divieto, è più semplice, più ideologico, più democratico, più verificabile, più buro-cratico, e dunque preferibile alla "fatica" del ragionare su termini così difficili come "bello – buono – utile – felice – ben fatto". Cosicchè il divieto "di fare cose piuttosto che di farle male" ha talmente pervaso il pensiero comune che nemmeno più c'è da chiedersene il senso ed il fine. Sicchè la maggior parte degli attori sul territorio vivono il proprio ruolo puramente in termini dicotomici "si può fare/non si può fare", e dacchè si può fare si fa senza porsi alcuna questione sul come e perché e a qual fine e con quale esito si fa (*pratica pensata* …), domandine che servirebbero anche di fronte al "non si può fare" peraltro. Giacchè non è richiesto né dagli "uffici" (i *bureau/burò,* non per niente primo termine di *buro*-crazia) né dal nostro modo di pensare: ordinario, routinario, con-formativo, convenzionale, conformista, prevedibile, banale; in definitiva, volutamente ma incoscientemente, oramai, streotipato.

Ma, verrebbe da dire: c'è di peggio …, le norme di PTM prosciugano ogni fonte di speranza nel futuro migliore, scoraggiano gli stessi interventi di demolizione e ricostruzione dei volumi allorquando di livello urbano, cioè con valenza in qualche modo urbanistica, cioè gli interventi di SOSTITUZIONE dimensionalmente importanti, gli unici che possano ri-generare la città anche, se vogliamo, in termini architettonici. Il PTM di fatto espropria, e scoraggia, le Amministrazioni Comunali della parte più propriamente urbanistica della gestione e progettazione del proprio territorio, lasciando in capo ad esse le sole attività prettamente edilizie. Come è stato detto: "con questo PTM i Comuni diventano tanti sportelli dell'edilizia della Città Metropolitana", che regola ogni attività di trasformazione del territorio di livello superiore. E l'Accordo Operativo, falsamente considerato strumento comunale, è arma buona per ogni situazione (come ben sanno gli operatori, peraltro già oltremodo scoraggiati, ed i Comuni che lo hanno utilizzato). Questo PTM, questa legge Regionale, i primi PUG realizzati e realizzandi (acquiescenti), sono lì a dichiarare e dimostrare che il loro esito sarà la becera conservazione dell'esistente (certamente incappottato …) e l'immobilismo ideativo; troppo difficile e troppo impedito ogni percorso diverso. Questo rigurgito regolistico tende scientemente e necessariamente a scoraggiare non solo la vera rigenerazione urbana, che si può basare solo sull'energia, la vitalità e la qualità urbana, ma anche e soprattutto la rigenerazione progettuale (e non solo da parte privata, ripeto, ma anche da parte dei Comuni). Il tutto in modalità accelerata ed apodittica.

2_ IL PTM COME PUG UNICO ED UNITARIO DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

E non c'è niente lasciato al caso in tutto questo.

> *Il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) è un prodotto nuovo che si pone al crocevia tra pianificazione strategica, piani clima e piani per l'energia sostenibile, piani per la mobilità, progetti territoriali e settoriali, raccogliendo l'eredità del Piano Territoriale Di Coordinamento Provinciale (PTCP) e della pianificazione strutturale dei Comuni e loro Unioni. È uno strumento che deve assumere una propria fisionomia, accompagnandosi e integrandosi con gli altri strumenti di pianificazione della Città metropolitana già approvati o arrivati ad avanzati stadi di maturazione. (QCD_PTM)*

Risulta evidente che vuole essere troppe cose, ancor di più dei compiti già assegnatoli dall'art. 41 della L. R. 24/2017, quali definire individuare stabilire …:

- Scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio
- Componente strategica:
  - ✓ Scenari generali e vocazioni dei vari territori
  - ✓ Obiettivi di sviluppo sostenibile delle diverse realtà locali
  - ✓ Azioni territoriali per incrementare la resilienza del territorio
- Assegnazione ai comuni o loro unioni di quote differenziate di capacità edificatoria ammissibile …
- Componente strutturale:
  - ✓ Disciplina delle nuove urbanizzazioni
  - ✓ Principali infrastrutture strategiche
  - ✓ Infrastrutture servizi idrici ed energia
  - ✓ Dotazioni territoriali e servizi di area vasta
  - ✓ Poli funzionali, aree produttive sovracomunali, grandi strutture di vendita, multisale
  - ✓ Reti ecologiche
  - ✓ Sistemi ambientali
  - ✓ Griglia degli elementi strutturali del territorio extraurbano di riferimento per per i nuovi insediamenti fuori dal TU
  - ✓ Disciplina del territorio rurale
  - ✓ Previsione di ambiti di opere pubbliche;

ma, in ogni caso, non dovrebbe entrare nel merito delle componenti strategiche dei piani comunali: su cosa e come intervenire nel proprio territorio urbanizzato attraverso il PUG (rigenerazione urbana attraverso la disciplina del territorio urbanizzato, come stabilito dall'art. 31 della L. R. 24/2017), che altrimenti non si capisce che ruolo avrebbe. In sintesi: il PUG dei comuni della Città Metropolitana, e non gli altri!, già risulta esautorato da parte della CM delle proprie funzioni sia a riguardo della disciplina dei nuovi insediamenti al di fuori del TU sia della disciplina del territorio rurale, se poi non potesse disciplinare in autonomia nemmeno il TU … . I comuni della CM, dunque, da un lato si troverebbero il territorio rurale disciplinato dalla CM, il territorio non urbanizzato tutto comunque disciplinato dalla CM, ma senza averne l'operatività (disciplina definitiva e diritti edificatori rimandati in toto dalla CM ad accordi territoriali successivi), ed il TU in gran parte già disciplinato dal PTM.

A cosa serve il PUG?.

Tutto ciò la CM lo farebbe dichiaratamente in forza di una "nuova dimensione giuridica", per la quale sarebbe chiamata ad esercitare nuovi diritti e doveri nel senso descritto (?). Ma questa nuova veste giuridica non la si ritrova affatto nelle leggi regionali e nelle leggi urbanistiche in generale, semmai eventualmente solo nello statuto che la CM stessa si da ("*esercizio del potere pianificatorio generale attribuito alla Città Metropolitana di Bologna …"* = esautorati tutti i Comuni) e in testi di legge nazionali istitutivi della Città Metropolitana e perciò di altro e diverso livello (che comunque non sembrano interpretabili affatto nel senso del PTM). In ogni caso: si pone evidentemente un problema istituzionale tra Regione e Città Metropolitana, almeno a livello di pianificazione urbanistica.

> *… precisa opzione di politica del diritto, espressiva come tale di una scelta dalla fortissima valenza ordinamentale, di iscriverne puntualmente i caratteri strutturali e funzionali nell'alveo del "nuovo" ruolo che la Città metropolitana stessa è chiamata a svolgere nell'attuale scenario istituzionale, oltre che evidentemente territoriale e socio-economico. Una relazione, quindi, la cui natura intimamente speciale si esprime e, per ciò solo, si rivela nella corrispondenza tendenzialmente simmetrica e, soprattutto, permeata da una dinamica di sostanziale interdipendenza tra i principali compiti assegnati complessivamente alla Città metropolitana, avuto riguardo tanto alle disposizioni legislative richiamate quanto alle previsioni del relativo Statuto, e i contenuti che dovrà conseguentemente sussumere il PTM. Quale primario ed essenziale atto di esercizio del potere pianificatorio generale attribuito alla Città metropolitana di Bologna, infatti, il PTM si presenta come il "luogo" e il "momento" privilegiati per la territorializzazione delle politiche pubbliche di governo del territorio metropolitano.*
>
> *Uno strumento, cioè, chiamato a "colorare", qualificare e, in ultima analisi, concretizzare in chiave territoriale l'azione sistemica della Città metropolitana nei molteplici ambiti materiali di attività che, in armonia con lo spirito collaborativo che ne anima i rapporti con gli altri livelli di governo, a partire evidentemente dai Comuni, l'ordinamento le impone di svolgere nel doveroso perseguimento dei relativi fini istituzionali.*
>
> *… In primo luogo, infatti, questa funzione di pianificazione viene testualmente definita come di carattere generale e non più solo di "mero" coordinamento. In secondo luogo, poi, si stabilisce, e con una formulazione più ampia di quella relativa al tradizionale modello pianificatorio provinciale, che il relativo ambito applicativo e, dunque, il perimetro oggettuale delle scelte da effettuarsi attraverso il PTM dovrà ricomprendere "anche" tutte le principali opzioni in materia di strutture di comunicazione, di reti di servizi e di infrastrutture appartenenti al regime competenziale della "comunità metropolitana". Si assiste, ancora, al rafforzamento della portata precettiva dei relativi contenuti, affermandosi espressamente la possibilità per il livello pianificatorio metropolitano di introdurre "vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano".* Ciò che, nell'insieme, risponde alla scelta del legislatore

statale di trasformare questa tipologia di pianificazione di area vasta, fino ad oggi considerata in termini prevalentemente di coordinamento, in un piano suscettibile invece di produrre effetti maggiormente prescrittivi per tutto il territorio metropolitano, dovendo quindi declinarne più compiutamente e unitariamente i contorni.

…

Sempre a valere quali corrispondenti funzioni fondamentali ai sensi del predetto articolo 1, comma 51, della legge n. 56/2014, inoltre, la Città metropolitana è preposta - tra l'altro - alla "adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio", alla "strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, alla "promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale" nonché a presiedere all'ambito materiale relativo "alla mobilità e alla viabilità" assicurando a tal fine la "coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano". E va da sé come, in questa prospettiva, l'esercizio di ognuna di queste funzioni fondamentali non potrà che conseguentemente rinvenire nell'esplicazione del potere pianificatorio metropolitano il proprio compimento, se non esclusivo, quanto meno obiettivamente consustanziale ai fini della relativa ed effettiva proiezione territoriale. Già dalle previsioni normative della legge n. 56/2014, quindi, emerge il significativo rilievo ordinamentale da riconoscersi alla pianificazione territoriale metropolitana.

…

Accanto alle enunciazioni di principio, comunque già ex se paradigmatiche dello status che si vuole attribuire al PTM in corrispondenza con il ruolo istituzionale differenziato riconosciuto - legislativamente e statutariamente - alla Città metropolitana di Bologna quale "Federazione di Comuni", sono numerosi gli indici assolutamente e inequivocabilmente sintomatici della innovatività e della particolare vis precettiva della figura pianificatoria de qua.

…

L'ampiezza e la ricchezza dei contenuti e degli obiettivi, al pari della relativa portata strutturalmente e funzionalmente precettiva, restituiscono così l'idea che alla Città metropolitana di Bologna sia stato attribuito il compito di formare uno strumento "potente"; uno strumento, cioè, che il paradigma normativo di riferimento identifica come il motore "primo" dell'assetto e dello sviluppo territoriale metropolitano, al punto di potersene addirittura predicare un natura per certi versi ibrida ovvero, ad un tempo, territoriale e urbanistica.

…

Le proposizioni legislative di fonte statale e regionale, unitamente a quelle statutarie, esprimono così una carica fortemente innovativa, rimettendo alla Città metropolitana di Bologna il compito di approvare uno strumento pianificatorio dai contorni tanto originali, nel senso di differenziati rispetto al precedente archetipo del PTCP, quanto effettivamente rispondenti alle finalità sistemiche che la Città metropolitana stessa deve e dovrà soddisfare nell'ambito del rinnovato scenario ordinamentale.

Tutto ciò, peraltro, in un quadro profondamente segnato e vivificato dalla decisa affermazione da parte del legislatore regionale del principio di competenza in forza del quale, in particolare, "ciascun strumento di pianificazione deve limitarsi a disciplinare esclusivamente le tematiche e gli oggetti che gli siano attribuiti dalla presente legge, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente" (articolo 24, comma 1, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017).

Cosa abbiamo appena letto?.

…

Assegna e consegna alla Città metropolitana di Bologna il compito di formare uno strumento tanto fondamentale quanto decisivo, e proprio per questo così "potente", ai fini della definizione dell'assetto strategico e strutturale del territorio metropolitano e delle dinamiche socioeconomiche ivi insistenti.

… (QCD_PTM)

1_le norme e gli argomenti operativi generali

Tanto è ideologico questo PTM, che non affronta né in termini programmatici né in termini pianificatori, tantomeno regolatori, il tema del 3% (massimo consumo di suolo possibile fino al 2050 in riferimento alla attuale superficie urbanizzata di ciascun comune), rimandandolo completamente ad Accordi Territoriali successivi; ciò che si configura come fuga dalle proprie competenze e responsabilità (peraltro tema importantissimo, tando discusso, e non-decisione tanto attesa …, anche dai tribunali fallimentari). In ambito di Città Metropolitana bolognese ci si troverebbe dunque senza alcuna norma in merito all'utilizzo del 3%, né sul PTM né sui PUG ad esso conformati, con ciò venendo meno alla norma regionale (art. 6 L.R. 24/17, che peraltro riconosce esplicitamente tale quota "a ciascun Comune", salvo assegnazioni differenziate in capo alla Città Metropolitana di Bologna, che disattende la norma, appunto).

Il combinato disposto di questo "rimando" e delle norme tutte del PTM, visto inoltre il capitolo sulla Salvaguardia (di cui a seguire), determina anche la totale "soluzione di continuità" (o *de profundis*, se si vuole) della pianificazione comunale vigente per la parte basata sugli Ambiti di nuovo insediamento (ma non solo), compresi tutti gli accordi ex art. 18 L.R. 20/2000 o ex art. 11 L. 241/1990 ai quali questo PTM non riconosce alcun valore!.

Mentre la CM abdica dunque a proprie competenze e determinazioni esplicitamente assegnatele dalla L.R., si rileva del pari l'insistenza su competenze non proprie, quali per esempio la definizione del Territorio Urbanizzato, quella di ERS, e la regolazione degli interventi in ambito di TU ed urbano, con tutto il capitolo della Rigenerazione Sostenibile (art. 3.1 parte seconda). Sia chiaro: la Città Metropolitana era attesa ad un PTM che avrebbe dovuto svolgere un doppio tema principale: la pianificazione e gestione del Territorio Non Urbanizzato, sia con la disciplina del territorio rurale sia con l'utilizzo del plafond di diritti edificatori del 3%, in particolare con riferimento agli Ambiti per nuovi insediamenti già presenti nei PSC. Ebbene, questo PTM, dopo essersi ampiamente dedicato alle strategie di tutela ecosistemica ed a innovazioni lessicali e perfino giuridiche …, per lo più detta regole da applicarsi in ambito urbano per interventi di rigenerazione a tutti i livelli, e rimanda invece ogni decisione ed ogni regola a riguardo del 3%.

Il PTM, a questo ultimo riguardo, ancora una volta impropriamente, determina inoltre che la priorità d'impiego del 3% per nuove urbanizzazioni vada destinato alle sole attività produttive, compiendo un doppio errore: in primo luogo "dimenticando" che la legge regionale (art. 6) è molto chiara nel "tenere fuori" dal calcolo del 3% gli insediamenti produttivi, anche nuovi, sia relativi ad attività già insediate sia relativi ad insediamenti del tutto nuovi di interesse strategico (entrando anche nel merito dell'art. 53 – procedimento unico – della L. R. 24/17, senza averne competenza, si veda il comma a seguire); in secondo luogo negando alla stessa legge il supporto metropolitano alle politiche di ERS dei Comuni (art. 5 L.R. 24/17), che pure invece "a parole"sembra fare.

Il PTM poi, nella parte generale al titolo 1, inopinatamente, sotto un titolo fuorviante (art. 1.5 – Quadro conoscitivo, ValSAT e lotta ai cambiamenti climatici) inserisce ciò che pare a tutti gli effetti il SUPER VINCOLO A a tutti gli interventi insediativi relativi proprio alle attività economiche già insediate (ai commi commi 5, 6, 7), che non sarebbero né di competenza metropolitana né legati al vincolo del 3% (come suddetto). Leggere per credere ….: _ *"prevedere … per i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato soluzioni localizzative necessariamente contigue al perimetro dello stesso …" _ "… attività economiche già insediate … la necessità che l'area di ampliamento … sia sempre direttamente contigua all'insediamento nel quale è inserito il medesimo fabbricato …" _ etc … .* Aggiunge all'art. 4.1: "*la presentazione di … interventi ai sensi dell'art. 53 della legge regionale … in aree esterne al territorio urbanizzato degli ambiti produttivi è subordinata alla sottoscrizione di un nuovo accordo territoriale …".* In definitiva: limita l'applicazione di un articolo della legge regionale (art. 53 - Procedimento unico) che già è ben autodisciplinato operativamente attraverso apposita conferenza di servizi ed introduce l'accordo territoriale (traduzione: tempi infiniti e decisioni a livello metropolitano e non più comunale), laddove la legge regionale non lo ha previsto. Che dire?: invasione di campo?; almeno.

Infine, la parte generale si chiude con un incredibile capitolo sulla Salvaguardia (art. 2.2): *" … sono sospese <u>tutte</u> le determinazioni in merito: all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio …*", dice proprio tutte …; ciò che evidentemente è assurdo ma anche e soprattutto giuridicamente insostenibile.

2_altre considerazioni generali

Non stupiscono perciò, tanto quanto di converso è stupefacente in ogni caso la cosa in sè, i dubbi già espressi da alcuni Sindaci metropolitani in merito alle competenze ad essi distolte, ancor più quando li si trova addirittura già in documenti in allegato al piano; per esempio nella forma di timori sulla tenuta del tessuto imprenditoriale di fronte alla palesata difficoltà futura di ristrutturare ed ampliare le proprie aziende in caso di necessità (contro la stessa politica regionale da molti anni a questa parte). Si tenga conto che ciò va visto anche in rapporto all'esaurimento o alla scarsità di potenzialità edificatoria esistente ed eventualmente confermata di alcuni degli stessi Ambiti produttivi nei quali eventualmente ampliarsi.

3_analisi ed argomenti puntuali (seguendo "le regole" del PTM)

→ Parte seconda – art. 1.2 – ecosistema agricolo

7. (P) In tutti gli edifici non aventi valore storico-artistico o testimoniale sono ammessi interventi di qualificazione edilizia di tipo conservativo ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 che non prevedano la demolizione degli edifici stessi. Gli interventi di riuso di edifici agricoli sono subordinati all'esistenza delle dotazioni minima di servizi per l'urbanizzazione e per la mobilità. Nei medesimi interventi di riuso di edifici agricoli sono ricompresi gli interventi di cui all'art. 36, comma 5, lettera c), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017.

Al di là della nostra incredulità sul vincolo a non demolire, alla faccia delle leggi sismiche ed energetiche e di tutto il gran dire sulla necessità di rinnovare il patrimonio edilizio italiano, per non dire poi dell'evidenza che ha chiunque esca dall'ufficio e faccia un giro per le nostre campagne sullo stato d'uso e conservativo dei fabbricati comuni esistenti; si riporta il testo direttamente citato dell'art. 7, comma 4, lettera a), della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 (si nega la possibilità della demolizione e ricostruzione ammessa dalla L. R.):

"4. Ai fini della presente legge, costituiscono interventi di riuso e rigenerazione urbana le seguenti tipologie di trasformazioni edilizie e urbanistiche dei tessuti urbani esistenti:
a) gli interventi di "qualificazione edilizia", diretti a realizzare la demolizione e ricostruzione di uno o più fabbricati che presentino una scarsa qualità edilizia, non soddisfacendo i requisiti minimi di efficienza energetica, sicurezza sismica, abbattimento delle barriere architettoniche, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti, previsti dalla normativa vigente, nonché gli interventi conservativi che, senza prevedere la demolizione dell'edificio originario, consentono comunque di realizzare i miglioramenti dell'efficienza energetica, della sicurezza sismica e degli altri requisiti tecnici richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'agibilità. Ferma restando l'osservanza della disciplina di tutela del centro storico e degli edifici di valore storico, artistico e testimoniale di cui all'articolo 32, commi 5, 6, 7 e 8, gli interventi di qualificazione edilizia sono sempre ammessi e si attuano con intervento diretto, fatti salvi gli eventuali limiti e condizioni stabiliti dal PUG:

→ Parte seconda – art. 3.3 – rigenerazione dei tessuti urbanizzati – indicazioni per i PUG e i regolamenti comunali

Dopo varie "indicazioni", ecco la Prescrizione:

6. (P)Le proposte di accordo operativo sono verificate e valutate, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, anche in relazione allo specifico rispetto delle disposizioni di cui agli artt. da 3.4 a 3.8 delle norme del PTM, alle

quali si conformano anche gli interventi di ristrutturazione urbanistica, i piani attuativi di iniziativa pubblica e i progetti delle opere pubbliche.

Come già si è anticipato, con questo articolo il PTM detta regole anche in merito al Territorio Urbanizzato laddove l'intervento si configura come di "ristrutturazione urbanistica" (intervento subito sopra la soglia dell'intervento diretto, per es. secondo il PUG di Bologna pubblicato per interventi da 7.000 a 20.000 mc, da attuarsi secondo la L. R. con permesso di costruire convenzionato), e gli ulteriori maggiori interventi soggetti ad accordi operativi. Dunque, non solo vengono assogettati alle norme di PTM in oggetto tutti gli Accordi Operativi, ma anche tutte le semplici riconversioni di volumi esistenti soggetti a PDC convenzionato. Ad ogni Comune della Città Metropolitana resta di competenza solo l'intervento edilizio minimale e residuale. Non è il caso di entrare ora nel merito degli articoli di PTM da 3.4 a 3.8 delle Norme (prescrittivi), ne basti l'elenco dei titoli:

- Riconfigurazione dei margini urbani
- Forestazione metropolitana
- Miglioramento dell'accessibilità
- Incremento della resilienza e metabolismo urbano
- Presenza diffusa del commercio di vicinato;

ricordiamolo, queste non sono ottime petizioni di principio, ma capitoli di prescrizioni edilizie e regolamentari, insieme a tante altre "Indicazioni", che agiscono direttamente sugli interventi di sostituzione in ambito urbano ed integrano le norme dei PUG e dei Regolamneti Edilizi.

→ Parte seconda – art. 4.1 – ambiti produttivi

Tra le varie:

10. (P) La presentazione di proposte di accordo operativo ai sensi dell'art. 38 o di interventi ai sensi dell'art. 53 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017 in aree esterne al territorio urbanizzato degli ambiti produttivi è subordinata alla sottoscrizione di un nuovo accordo territoriale o dell'atto di modificazione dell'accordo territoriale vigente ai sensi del precedente comma 9.

Dunque, ripetiamo: per l'ampliamento o la nuova realizzazione di impianti produttivi di aziende già insediate, anche in aree limitrofe, esterne all'ambito produttivo, sarebbe richiesto un Accordo Territoriale, contrariamente a quanto previsto e vanificando del tutto l'art. 53 della L. R. 24/2017 (nonché la ratio di questa e tante altre leggi e norme regionali tese a favorire le attività produttive), che è bene riportare per la parte in oggetto (vedi in specie in grassetto):

Art. 53
Procedimento unico
1. Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:
a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;
b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.